Civile Sent. Sez. L Num. 15292 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MAROTTA CATERINA
Data pubblicazione: 12/06/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 9084-2013 proposto da:

GRILLI MORENO GRLMRN66T15F687A, GUADAGNO SANDRO GDGSDR64R11H501T, GENTILI FRANCESCO GNTFNC69M0501O, SFERA MARCELLO SFRMCL61E27C390M, DE CARLI FABIO DCRFBA66H06H501R, FIORUCCI ANTONIO FRCNTN67H28H501Z, CUFFARO MAURIZIO CFFMRZ67H08H501Q, CONSOLATI DIEGO CNSDGI53S06F545E, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLETTIERI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;

2018

547

- ricorrenti -

contro

ATAC S.p.A. (già TRAMBUS S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO PETRASSI, giusta procura in atti;

SITA S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

- controricorrenti -

e contro

S.A.I.S. Trasporti S.p.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 588/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2012 r.g.l. n. 4775/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nei confronti di SITA S.p.A. ed il rigetto nei confronti degli altri;

udito l'Avvocato ROSA TRONCELLITI per delega verbale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Avvocato GIOVANNI PELLETTIERI;

udito l'Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale

Avvocato GIAMPIERO PROIA;

udito l'Avvocato CAMILLA NANNETTI per delega verbale

Avvocato ENZO MORRICO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1.1. Con distinti ricorsi al Tribunale di Roma (poi riuniti), Antonio Fiorucci, Sandro Guadagno, Maurizio Cuffaro, Francesco Gentili, Diego Consolati, Marcello Sfera, Moreno Grilli e Fabio De Carlo, formalmente assunti quali conducenti dalla S.A.I.S. Trasporti S.p.A. nell'ambito del servizio di trasporto notturno urbano oggetto di vari contratti di appalto succedutisi nel tempo, chiedevano, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 1369/1960 (applicabile *ratione temporis*), il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato nei confronti della Trambus S.p.A. (da ultimo subentrata nella gestione del trasporto pubblico urbano della città di Roma).

1.2. Il Tribunale accoglieva le domande e dichiarava che tra i ricorrenti e la Trambus era insorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 'con le seguenti qualifiche': operaio di livello VI parametro 158 (Fiorucci, Guadagno, Consolati e Grilli), operaio di livello VI parametro 140 (Carli), operatore d'esercizio parametro 140 (Sfera). Rilevava che la S.A.I.S. aveva utilizzato per l'esecuzione del contratto di appalto per il trasporto urbano di alcune linee notturne, conferitole dall'ATAC S.p.A. (cui era poi subentrata la Trambus), automezzi messi a disposizione dall'appaltante in forza di comodato gratuito, che la Trambus non aveva provato la marginalità dei mezzi rispetto alla complessiva organizzazione necessaria per l'esecuzione dell'appalto, che non era idonea ad escludere la violazione del divieto di intermediazione la natura di servizio pubblico oggetto dell'appalto.

1.3. Proposta impugnazione da parte della Trambus, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, respingeva le azionate domande. Riteneva la Corte territoriale che, a fronte di plurime emergenze processuali deponenti per una diretta gestione dei rapporti da parte della S.A.I.S. (assunzione degli obblighi inerenti l'espletamento dell'appalto, esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare nei confronti dei dipendenti, predisposizione dei turni), il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tribunale avesse erroneamente attribuito rilevanza esclusiva alla circostanza della messa a disposizione degli autobus da parte dell'appaltante. Riteneva tale apporto del tutto marginale specie in considerazione del fatto che era emerso che era la stessa S.A.I.S. ad occuparsi - con assunzione dei relativi oneri - di tutte le attività (manutenzione automezzi, rifornimenti, premi assicurativi, revisioni, forniture divise) necessarie per assicurare il corretto espletamento del servizio. Rilevava, inoltre, che era sempre la S.A.I.S. ad assumersi l'effettivo rischio economico rappresentato dall'eventualità che, mediante il corrispettivo concordato, essa non riuscisse a coprire i costi e gli esborsi da affrontare per l'organizzazione del servizio.

2. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, i lavoratori propongono ricorso per cassazione fondato su sei motivi.

3. Resistono con controricorso l'ATAC S.p.A. (già Trambus S.p.A.) e la S.I.T.A. S.p.A..

La S.A.I.S. Trasporti S.p.A. è rimasta intimata.

4. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380 *bis*, co. 1, cod. proc. civ., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art. 1 *bis,* co. 1, lett. *f),* d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art. *1 - bis,* co. 2, del medesimo d.l. n. 168/2016), la causa è stata, quindi, rimessa in pubblica udienza.

5. Le parti costituite hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente rilevarsi che la notifica del ricorso, oltre che nei confronti della Trambus S.p.A., anche nei confronti della S.A.I.S. Trasporti S.p.A. e della S.I.T.A. S.p.A., società queste ultime non destinatarie di impugnazione, non importa una *vocatio in ius*, ma una mera *litis denuntiatio* finalizzata a far conoscere l'esistenza dell'impugnazione, affinchè a loro volta propongano - ove lo ritengano e la cosa non sia preclusa per acquiescenza o per altra ragione -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

impugnazione in via incidentale nello stesso processo (cfr., *ex aliis*, Cass. 30 giugno 2015, n. 13355; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2208; Cass. 16 aprile 2007, n. 9002).

2. I motivi di ricorso sono suddivisi in un motivo pregiudiziale (non riferibile al solo ricorrente Marcello Spera) e cinque altri motivi (valevoli, in via principale, per il ricorrente Sfera e, in subordine, per gli altri ricorrenti).

3.1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 112, 324, 329, 336, 342 e 434 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza e/o del procedimento ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.).

3.2. Il motivo è innanzitutto inammissibile perché introduce cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei (violazioni di norme di diritto, vizi motivazionali, *errores in iudicando* e *in procedendo*), senza far comprendere con chiarezza le doglianze prospettate, con l'effetto di devolvere impropriamente al giudice di legittimità il compito di isolare discrezionalmente le singole censure (Cass., Sez. U, 6 maggio 2015, n. 9100; Cass. 23 aprile 2013, n. 7931; Cass. 17 marzo 2017, n. 7009).

Pur con uno sforzo ricostruttivo ed estrapolativo (cui questa Corte non è invero tenuta) il motivo è comunque infondato.

Si censura la sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che il capo della decisione di primo grado che aveva statuito sulla qualifica spettante a tutti gli appellati - ad eccezione dello Sfera (operaio) - non fosse autonomo rispetto a quello che aveva ritenuto integrata la violazione del divieto di cui all'art. l. n. 1369/1960.

La doglianza non merita di essere condivisa.

Questa Corte ha più volte affermato (v. Cass. 23 febbraio 2009, n. 4363; Cass. 23 settembre 2016, n. 18713) che la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto e così non si verifica sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame.

Costituisce, poi, capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia manca non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (v. Cass. 16 gennaio 2006, n. 726; Cass. 23 marzo 2012, n. 4732, Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).

La giurisprudenza della S.C. (non diversamente dalla più avvertita dottrina), al fine di selezionare le questioni suscettibili di devoluzione e, per converso, di essere coperte da giudicato interno se non censurate in appello, utilizza la locuzione 'minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno', contraddistinta dalla sequenza logica fatto —> norma —> effetto giuridico che individua la statuizione che affermi l'esistenza d'un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217; Cass. 28 settembre 2012, n. 16583). Ciascun elemento di tale sequenza può essere singolarmente investito di censura in appello e l'impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l'esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell'impugnazione di riconsiderarla tanto in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

punto di diritto (individuando una diversa norma sotto cui sussumere il fatto o fornendone una differente esegesi) quanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti.

Nella specie, non vi è dubbio, che l'affermazione di cui alla sentenza di primo grado secondo cui tra i ricorrenti e la Trambus era insorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 'con le seguenti qualifiche: [...]' lungi dal costituire, sul punto relativo alle qualifiche, una statuizione autonoma, era del tutto dipendente oltre che funzionale rispetto a quella oggetto di impugnazione e concernente appunto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Trambus, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 1369/1960.

Avendo l'appello della società espressamente riguardato la suddetta ritenuta sussistenza di una interposizione fittizia, per l'effetto devolutivo del gravame, lo stesso si era esteso alle questioni dipendenti rispetto a quella cui l'impugnazione si riferiva ed aveva travolto anche le statuizioni concernenti l'inquadramento ritenuto spettante ai ricorrenti.

4.1. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1655 cod. civ., 115, 132 n. 4 cod. proc. civ., 1362 e ss. cod. civ. relativi ai criteri di ermeneutica contrattuale, 1 l. n. 1369/1960, d.lgs. 276/2003, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.). Si censura la sentenza impugnata per aver minimizzato la rilevanza da attribuire all'utilizzo degli autobus forniti dall'appaltante, attribuendo di contro maggior rilievo agli obblighi gravati sulla S.A.I.S..

4.2. Il motivo, per l'indistinta commistione di rilievi eterogenei, presenta gli stessi profili di inammissibilità evidenziati con riguardo al primo motivo di ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Inoltre, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, il motivo sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda (non consentita in sede di legittimità) affinché si fornisca un diverso apprezzamento delle prove ed in particolare si addivenga ad una differente valutazione (nel senso auspicato dai ricorrenti) dell'importanza attribuita, nel contesto della regolamentazione dei rapporti intercorsi tra la S.A.I.S. e la Trambus, alla prevista utilizzazione da parte della società appaltatrice dei mezzi forniti dall'appaltante.

Secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, la utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla legge n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. La sussistenza o meno della modestia dell'apporto va accertata in concreto, e il relativo apprezzamento costituisce valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivata (v. Cass. 26 aprile 2003, n. 6579; Cass. 13 febbraio 2004, n. 2852; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4181; Cass. 15 gennaio 2008, n. 657).

Nella specie la Corte territoriale, facendo corretta applicazione degli indicati principi, ha ritenuto del tutto marginale l'utilizzo da parte della S.A.I.S. degli autobus di proprietà della Trambus (già ATAC) ciò sulla base di un complessivo apprezzamento di tutti gli altri elementi del contratto di appalto. Così ha evidenziato che era l'impresa appaltatrice a dover effettuare a proprie cura e spese tutte le operazioni di manutenzione programmata e straordinaria delle autovetture, le operazioni di riparazione dei mezzi, la fornitura dei materiali di ricambio, che era inoltre a carico della S.A.I.S. il servizio di guida, quello di pulizia giornaliera, il rimessaggio, le assicurazioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dei mezzi, la custodia degli autobus presso una struttura logistica messa a disposizione dalla società appaltatrice. Inoltre, ha sottolineato che la società appaltatrice si era impegnata ad assicurare che i capolinea centrali della rete notturna (P.zza Venezia e P.zza dei Cinquecento) fossero presenziati da proprio personale in costante contatto telefonico e/o radio con la centrale operativa dell'ATAC.

Trattasi di motivazione congrua e logica che sfugge alle censure che le vengono rivolte.

Né invero i ricorrenti fondatamente oppongono che la suddetta valutazione sia stata compiuta sulla base di previsioni contrattuali astratte atteso che non risulta che sia mai stata posta nei pregressi gradi di merito la questione dell'eventuale inadempimento da parte dell'appaltatrice di tali previsioni contrattuali o quella di un atteggiarsi dei rapporti tra le parti in termini diversi da quelli pattuiti (invero, sul punto, proprio nella sentenza impugnata è precisato che non vi era stata alcuna sostanziale contestazione circa l'adempimento da parte della S.A.I.S. dei sopradescritti obblighi, indispensabili al fine di assicurare un servizio efficiente e regolare).

5.1. Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 e ss., 2697, 1362 e ss. cod. civ. relativi ai criteri di ermeneutica contrattuale in riferimento alla 'specialità' del contratto di appalto nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.). Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che gli obblighi a carico dell'appaltatrice non fossero connessi alla realizzazione del servizio appaltato ma al comodato gratuito in virtù del quale le erano stati forniti i mezzi.

5.2. Anche questo motivo, per l'indistinta commistione di rilievi eterogenei, presenta gli stessi profili di inammissibilità evidenziati con riguardo al primo motivo di ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In ogni caso il motivo impinge nella valutazione di fatto del giudice di appello, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivata.

La Corte territoriale ha attribuito rilevanza decisiva, al fine di ritenere la marginalità dell'apporto costituito dagli autobus, alla prestazioni a carico dell'appaltatrice già sopra indicate, ciò sulla base della complessiva valutazione della regolamentazione dei rapporti tra le parti, unitariamente considerata, laddove i ricorrenti pretenderebbero una atomistica considerazione di tali prestazioni nell'ambito del solo comodato gratuito.

In realtà il ragionamento della Corte è corretto sol che si consideri che in ipotesi di collegamento negoziale (e non vi è dubbio che, nella specie, tale collegamento vi fosse sulla base delle stesse prospettazioni dei ricorrenti che incentrano la 'specialità' dell'appalto proprio sulla 'compresenza' di un contratto di comodato gratuito) quello che rileva è appunto il particolare atteggiarsi dell'un contratto e dell'altro in vista del (comune) risultato economico che si è inteso perseguire e dunque quello che va valorizzato è l'aspetto funzionale della complessiva ed unitaria operazione divisata dalle parti. Ciò evidentemente confligge con la visione dicotomizzata pretesa dai ricorrenti. Pluralità di negozi distinti e nesso volontario e funzionale costituiscono, infatti, i requisiti essenziali del collegamento, mentre la comunicazione delle vicende dall'uno all'altro contratto è l'effetto che ne discende in generale. Così, se la combinazione di distinti schemi negoziali dà luogo ad una convenzione unitaria, in connessione con l'unicità della funzione economico-sociale perseguita, ogni clausola di tale convenzione può essere adeguatamente apprezzata, nell'indagine ermeneutica cui il giudice deve procedere, soltanto se venga esaminata, quanto alla sua portata e compatibilità con tutte le altre, nel contesto della complessiva disciplina che le parti, nei limiti e con

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'efficacia delle manifestazioni di privata autonomia, hanno dato al rapporto (v. Cass. 1° marzo 1973, n. 565).

In ogni caso, per quanto si rileva dal puntuale richiamo contenuto nel controricorso ai contratti di appalto ed ai relativi capitolati (doc. 1 e 2 del fascicolo di parte di primo grado), gli oneri ulteriori a carico dell'appaltatrice posti dalla Corte territoriale a fondamento della propria valutazione erano comunque confluiti nel contratto di appalto nell'ambito delle 'prestazioni previste nell'espletamento del servizio'.

6.1. Con il quarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 100, 101, 112, 115, 116, 345 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla legge n. 69/2009) in relazione anche agli artt. 24 e 111 Cost. ed ai principi generali che informano il processo del lavoro nonché relativi ai criteri di ermeneutica contrattuale, con riguardo alla 'specialità' del contratto di appalto e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.). Si lamenta che la Corte territoriale abbia posto a base della propria decisione, con riferimento alle modalità di espletamento dell'appalto, la sentenza del Tribunale di Roma n. 5390/2011 prodotta dall'appellante solo nel giudizio di secondo grado, in sede di note autorizzate, e dunque tardivamente e non abbia tenuto conto delle dichiarazioni confessorie della S.A.I.S.. Si rileva altresì che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere identico il giudizio di cui alla sentenza prodotta dalla società.

6.2. Anche questo motivo, per l'indistinta commistione di rilievi eterogenei, presenta gli stessi profili di inammissibilità evidenziati con riguardo al primo motivo di ricorso.

In ogni caso il motivo è infondato.

La sentenza citata non ha costituito l'unico elemento a base della decisione (cfr. pag. 7, punto 5, della sentenza) avendo la Corte territoriale tratto argomenti di giudizio dalle modalità di espletamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del servizio da parte della S.A.I.S. nei termini già sopra evidenziati, valorizzate dalla evidenziata mancanza di contestazione circa l'assolvimento da parte di detta società agli obblighi contrattuali, come detto indispensabili per assicurare un servizio efficiente e regolare.

Inoltre la Corte territoriale ha posto a sostegno del *decisum* anche l'ulteriore circostanza, non solo non contestata, ma altresì emergente dalla documentazione prodotta, che era la S.A.I.S. (la quale aveva anche aperto a Roma una sede secondaria rispetto a quella operante in precedenza esclusivamente in Sicilia, con un proprio responsabile) ad esercitare il potere direttivo, di controllo e disciplinare nei confronti dei dipendenti, ad organizzare le turnazioni, ad assegnare il personale alle varie linee, ad adottare le disposizioni di servizio.

Rispetto all'indicato coacervo di elementi, il riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma, allegata solo in sede di note autorizzate, integra un mero elemento di contorno inidoneo a costituire il tessuto logico e giuridico della motivazione della sentenza e, perciò, non utile ai fini dell'interpretazione e della delimitazione del significato della pronuncia.

Neppure assumono valenza per inficiare il suddetto ragionamento decisorio le dichiarazioni rese nel corso del procedimento dalla S.A.I.S. circa l'assenza di una propria autonomia decisionale ed operativa, non emergendo che si fosse trattato di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale con la conseguenza che le stesse, prive della forza propria della confessione, ben potevano formare oggetto di libera valutazione da parte del giudice, peraltro nei confronti di soggetti diversi dal preteso confidente, ed essere altresì considerate (come in effetti accaduto) contraddette da elementi probatori di segno contrario.

7.1. Con il quinto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 100, 101, 112, 115, 116

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa (art. 360, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.). Ci si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ricavato il preteso esercizio del potere direttivo in capo alla S.A.I.S. da documentazione dal cui contenuto si evincerebbe esattamente il contrario.

7.2. Ai profili di inammissibilità per quanto già evidenziato in riferimento all'indistinta commistione di rilievi eterogenei, si aggiunge altro profilo di inammissibilità in ragione del fatto che il motivo, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, in realtà suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio (documentale) affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione. In altre parole, il ricorso oppone al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle prove, ma tale *modus operandi* non è idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile *ratione temporis*, precedente alla novella di cui all'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012). Infatti, i vizi argomentativi deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi del previgente testo dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. non possono consistere in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, perché a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. rientra nel potere discrezionale - come tale insindacabile - del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità, l'affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l'unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l'accertamento eseguito (v., *ex aliis,* Cass., Sez. U, 11 giugno 1998, n. 5802; Cass. 4 febbraio 2004, n. 2090; Cass. 27 luglio 2017, n. 18665).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell'apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

Nel caso di specie il ricorso non evidenzia l'uso di inesistenti massime di esperienza né violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.

8.1. Con il sesto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 1369/1960, 2697 cod. civ., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa. Si lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato che le società appaltatrici avevano sopportato il rischio d'impresa per l'attività oggetto di appalto (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.).

8.2. Anche in questo caso il rilievo pretenderebbe nuovo giudizio di merito attraverso la richiesta di un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio né costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata.

Nella sentenza impugnata è stato accertato che il corrispettivo stabilito in cifra fissa per il contratto di appalto fosse una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conseguenza automatica e necessaria delle modalità stabilite in sede di pattuizione tra le parti, condizione tale da far ricadere sull'appaltatrice S.A.I.S. un effettivo rischio economico rappresentato dall'eventualità di non riuscire a coprire con tale corrispettivo i costi per la complessiva organizzazione del servizio e per le risorse impiegate.

Tale circostanza, unitamente a quella, pure valorizzata nella sentenza impugnata, relativa all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni ai trasportati, cose e persone, depone nel senso che effettivamente l'appaltatrice avesse assunto il rischio di impresa in relazione al servizio fornito e cioè l'alea economica insita nell'attività oggetto di appalto.

9. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

10. Il contrastante esito dei giudizi di primo e secondo grado e l'obiettiva controvertibilità della ricostruzione fattuale della vicenda costituiscono giusto motivo per compensare le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituite.

Nulla va disposto per le spese nei confronti della parte rimasta intimata.

11. Va dato atto dell'applicabilità dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 poiché l'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale